



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 65 del 30.07.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in Matino alla Via [REDACTED]
Ricorso contro negata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì 30 del mese di Luglio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriguez Giuseppe - Esperto	X	
Falagarlo Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 1/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- In data 3.1.2008, la Ditta individuale [REDACTED], abilitata a svolgere attività di estetista, giusta nota della C.P.A di Lecce n. 108 dell'8.11.2007, presentava domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane alla competente C.P.A., allegando dichiarazione di inizio attività per l'esercizio di estetista con vendita di articoli di profumeria e cosmetici, presentata al Comune di Marino in data 28.11.2007;
- In data 26.2.2008, prot. N. 1452, la C.P.A. di Lecce chiedeva alla Sig.ra [REDACTED], chiarimenti in ordine all'attività di Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, denunciata al Registro delle Imprese in data 6.12.2007;
- In data 27.3.2008, venivano forniti i richiesti chiarimenti, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale veniva specificato che l'esercizio del commercio di articoli di profumeria e cosmetici erano connessi e non, all'attività di estetista, svolta in forma prevalente;
- In data 21.4 2008, prot. 2708, accusata in ricezione in data 30.4.3008, veniva comunicato il rigetto dell'istanza di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane con la seguente motivazione: **"svolge attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, in contrasto con quanto disposto dagli artt, 2, 3 della legge 443/85"**;
- in data 20.6.2008, la Sig.ra [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, avverso tale decisione, motivando in fatto che l'iscrizione al Registro Imprese veniva effettuata solo come attività secondaria subordinata all'attività di estetista, così come precisato nei chiarimenti forniti alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e che la medesima si svolge nella sala di attesa del centro estetico e non in locale adibito appositamente alla vendita, inoltre, la iscrizione al Registro delle Imprese che doveva avvenire nella sezione speciale, non poteva essere effettuata prima della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

Ritenuto che:

- l'art. 7, comma 1, della Legge 1/90, prevede che gli esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni;
- l'art. 3 della legge 443/85 esclude dallo scopo prevalente della impresa artigiana le attività di prestazione di servizi commerciali, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori all'esercizio dell'impresa;
- la Sig. [REDACTED] ha dichiarato con certificazione sostitutiva di esercitare attività di commercio al dettaglio anche di articoli di profumeria e cosmetici non connessi all'attività di estetista;
- la ricorrente non ha prodotto documentazione di fatto alla data di presentazione della domanda, che dimostri la strumentalità ed accessorietà di tali articoli posti in vendita;
- inoltre, non ha dimostrato, sempre alla data di presentazione della domanda, con elementi di fatto la prevalenza dell'attività artigiana di estetista;
- Tenuto conto che questa Commissione non può entrare nel merito ai fini della valutazione della prevalenza delle attività esercitate, per carenza di documentazione;

P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge


DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra [REDACTED], con sede in Matino alla Via [REDACTED];
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto da n. 3 facciate.

-
Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

